

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

TAX NEWSLETTER

N. 4/2025

➤ **REGIME IMPATRIATI: ISCRIZIONE ALL'AIRE È UN "REQUISITO PROBATORIO" ALTERNATIVO**

➤ **RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SINDACI: I LIMITI DELLA NUOVA LEGGE DAL 12 APRILE 2025**

➤ **PROCESSO TRIBUTARIO: INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO DI NUOVE PROVE IN APPELLO**

➤ **DAL 1° APRILE OPERATIVI I NUOVI CODICI ATECO**



A cura degli Avvocati

EMILIO COSTARELLA SILVIA AMPLO

www.studiolacommara.it



Regime Impatriati:

iscrizione all'AIRE è un "*requisito probatorio*" alternativo, non esclusivo, per dimostrare la residenza fiscale all'estero.

CGT Lombardia, sentenza n. 771/5/2025 del 21.03.2025



Le pronunce, in costante processo di accumulazione, aventi ad oggetto il "Regime impatriati" introdotto dal d. lgs. 147/2015 offrono l'interessante spunto per notare come le disposizioni legislative, pur nell'immutato tenore letterale che le contraddistingue (al netto di eventuali interventi del legislatore), possano essere interessate da un processo di assestamento idoneo a modificarne l'effettiva portata.

Sebbene il motore di tali "movimenti tettonici" sia da rintracciare proprio nella produzione giurisprudenziale, si badi bene che siamo ben lontani dalle circostanze che inducono sovente i commentatori delle tribune politiche a denunciare un'operazione di sostituzione del legislatore da parte della magistratura; seppur in capo a qualsiasi provvedimento giurisdizionale, in quanto "fatto umano", possa essere rintracciata una matrice "soggettiva", non si può che prendere atto del fatto che l'intervento interpretativo dei giudici è reso talvolta obbligatorio dalla necessità di tutelare principi e diritti che godono della copertura delle fonti sovraordinate alla legge primaria. A tal proposito, le occasioni per la produzione di interpretazioni "orientate" si sono moltiplicate in esito all'incardinamento dell'Italia nel contesto giuridico europeo.

L'ultimo spunto, in senso cronologico, per tali riflessioni, è offerto dalla **sentenza 21.3.2025 n. 771/5/25** con cui la CGT Lombardia ha sostanzialmente sterilizzato la disposizione secondo cui, al fine di poter usufruire della proroga del regime impatriati, sarebbe necessario essere stati iscritti all'AIRE o essere cittadini di altri Stati UE.

Il restringimento che il legislatore avrebbe voluto imprimere risulta illogico alla luce del fatto che la disposizione citata riguarda l'esercizio delle opzioni in proroga, coinvolgendo quindi soggetti che, avendo già usufruito del regime de quo per il primo quinquennio, integrano pacificamente i requisiti per l'accesso al medesimo.

Quanto verrebbe integrato, secondo le motivazioni della Corte, è una "discriminazione a rovescio" a causa del fatto che il cittadino straniero godrebbe del beneficio fiscale in esame per il solo fatto di essere cittadino europeo, mentre il cittadino italiano, pur appartenendo all'UE, dovrebbe, per i medesimi fini, adempiere a un ulteriore onere probatorio dimostrando di essere stato iscritto all'AIRE.



Responsabilità civile dei sindaci: i limiti della nuova legge dal 12 aprile 2025

Il 28.03.2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 la legge 14 marzo 2025, n. 35 che, a decorrere dal 12.04.2025, attraverso la modifica dell'articolo 2407 c.c. rubricato "Responsabilità", introduce **limiti alla responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale**.

La nuova formulazione dell'articolo 2407 c.c. si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale, indipendentemente dallo svolgimento o meno dell'incarico di revisore legale dei conti ex art. 2409-bis, comma 2, c.c., non applicandosi la nuova disciplina ai soggetti che svolgono solo le funzioni di revisore legale.

Si tratta, tuttavia, di un significativo cambiamento in quanto, rispetto al passato, sono state introdotte due rilevanti novità:

- **un sistema di misurazione del danno a scaglioni parametrato al compenso annuo percepito (modifica comma 2, art. 2407, c.c.);**
- **l'individuazione del termine di prescrizione (nuovo comma 4, art. 2407 c.c.).**

Relativamente alla **prima novità**, la nuova legge ha modificato il comma 2 dell'art. 2407 c.c., introducendo un dettagliato sistema di calcolo del danno risarcibile in capo ai sindaci articolandolo in modo da evitare che eventuali errori o negligenze possano portare a conseguenze economiche sproporzionate rispetto ai compensi percepiti. Tuttavia, la norma mantiene un principio fondamentale: quando si agisce con dolo, cioè con intenzione deliberata di causare un danno, questa limitazione della responsabilità viene meno.

In altre parole, se un sindaco compie atti ovvero omissioni agendo con dolo, deve risponderne completamente, senza giovare di alcun tipo di protezione.



Per calcolare il danno risarcibile è stato introdotto un tetto pari a «un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

- compensi fino a 10.000 euro - quindici volte il compenso;
- compensi da 10.000 a 50.000 euro - dodici volte il compenso;
- compensi maggiori di 50.000 euro - dieci volte il compenso».

Per quanto riguarda **la seconda novità**, la nuova legge ha introdotto un nuovo comma 4 a mente del quale: «L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».

Ebbene, il nuovo comma prevede l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei membri del collegio sindacale fissando con certezza il dies a quo per il termine prescrizione entro il quale è possibile agire, individuandolo nel termine di 5 anni decorrenti dal deposito della relazione di bilancio ex articolo 2429 c.c., riferita all'esercizio in cui si è verificato l'evento dannoso.

Processo tributario:

incostituzionale il divieto di nuove prove in appello per i processi pendenti limitatamente al deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti

Corte Costituzionale, sentenza del 27.03.2025, n. 36

Con la sentenza numero 36, depositata giovedì 27 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

La censura ha riguardato l'articolo 58, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 220 del 2023, ai sensi del quale nel giudizio di appello «non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis»: ebbene, a parere delle rimettenti la citata previsione risultava violativa degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «*delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti*».

I Giudici costituzionali specificano che la novella del 2023 ha optato per un modello di gravame a istruttoria chiusa, mitigato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.



La Corte ha, però, osservato che, rispetto a tale regola generale, sancita dal riformato comma 1 dell'articolo 58, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. Inoltre - ha rilevato ancora la Corte - la nuova disciplina, nell'inibire il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.



Per quanto concerne, invece, il divieto di produzione in appello delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, pure sancito dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, la Corte ne ha escluso sia la irragionevolezza sia la contrarietà agli altri parametri evocati dalle rimettenti.



Dal 1° aprile operativi i nuovi codici ATECO

ATECO

CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Codice ATECO è un sistema di classificazione utilizzato per identificare in modo univoco le attività economiche delle imprese e dei liberi professionisti. L'Istat ha sviluppato una nuova classificazione ATECO in vigore dal 1° gennaio 2025 che sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 - aggiornata al 2022.

La nuova classificazione sarà operativa dal 1° aprile 2025. Questo periodo di transizione dovrebbe permettere alle diverse amministrazioni di adeguarsi al nuovo sistema e la nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Questa revisione ha richiesto un aggiornamento simultaneo delle classificazioni delle attività economiche pensate e articolate per finalità esclusivamente statistiche, in particolare della NACE, la nomenclatura delle attività economiche adottata da Eurostat e della ATECO, che rappresenta la sua declinazione nazionale.

La modifica più rilevante riguarda il commercio al dettaglio, dove viene eliminato il criterio del canale di vendita (Sezione G della classificazione ATECO). Il nuovo sistema classificherà le attività in base al tipo di prodotto venduto, superando la precedente distinzione tra commercio in sede fissa e altre forme di vendita, poiché:

- la maggior parte delle attività al dettaglio opera sia in sede fissa che online ed è quindi diventato difficile differenziare tra i due canali distributivi;
- la dimensione delle vendite online e in sede fissa può variare nel tempo inficiando la stabilità della classificazione.

Il criterio di classificazione per il commercio al dettaglio sarà quindi basato su cosa è venduto e non più sul canale di vendita.

La nuova classificazione dei Codici ATECO 2025 comporta alcune conseguenze anche sul piano fiscale, dal momento che i soggetti IVA dovranno aggiornare i codici nelle dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, non sarà necessario presentare una variazione dei dati, a meno che l'attività non venga ridefinita con un nuovo codice.

In tal caso, l'aggiornamento dovrà essere comunicato tramite:


- i contribuenti iscritti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio dovranno comunicare tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), messa a disposizione da Unioncamere;
- per chi non è iscritto bisogna utilizzare i modelli pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate:
 - AA7/10 per società, enti, associazioni etc.;
 - AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti etc.;
 - AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, etc.;
 - ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente.





RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommara.it



Via di Novella, 22 - 00199



segreteria@studiolacommara.it

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

